

DETERMINAZIONE ORGANICI DELLE CLASSI E DEI DOCENTI A.S. 2023/2024 INDICAZIONI OPERATIVE

PREMESSA

Per la realizzazione dell'offerta formativa di ogni scuola la legge n. 107/2015 ha istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole stesse, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. La definizione di tale organico avviene all'esito di un procedimento amministrativo costituito da fasi progressive: nazionale, regionale, territoriale e da ultima quella relativa alla singola istituzione scolastica. Il dirigente scolastico è coinvolto nell'ultima fase ai fini della formulazione della proposta all'USR competente. Un secondo procedimento cronologicamente sequenziale riguarda le definizioni di organico di diritto (previsionale) e quella dell'organico di fatto, ossia l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto concretizzatasi successivamente.

Si fa presente che, per quanto riguarda l'anno scolastico 2023/2024, si è in attesa dell'emanazione dell'annuale nota ministeriale sull'organico, contenente le relative istruzioni operative.

FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il primo passaggio per la definizione dell'organico dei quattro gradi di studio è la formazione delle classi. Il dirigente, prima della proposta vera e propria, dovrà calcolare il numero complessivo di alunni per tutte le classi previste per l'anno scolastico successivo (escludendo quindi gli alunni delle classi terminali ed includendo gli iscritti alle classi prime).

Si sottolinea che la determinazione delle classi per la scuola dell'infanzia e primaria deve essere riferita ai singoli plessi (ciascuno identificato da un codice meccanografico), mentre per la scuola secondaria di I e II grado tale operazione deve essere effettuata sul numero complessivo degli alunni (codice meccanografico unico), indipendentemente dalla loro distribuzione su più plessi.

È necessario che nella distribuzione degli alunni nelle classi il dirigente si attenga ai parametri minimi e massimi definiti dal D.P.R. n. 81/2009:

- Scuola dell'infanzia min 18 max 26 elevabile fino a 29
- Scuola primaria min 15 max 26 elevabile fino a 27
- Scuola secondaria di primo grado min 18 max 27 elevabile fino a 28
- Scuola secondaria di secondo grado min 27 max 30 (classi prime e classi terze)
- Comuni montani min 10
- Pluriclassi min 8 max 18

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Per determinare il numero delle classi prime il dirigente dovrà dividere il numero totale di alunni iscritti per il numero massimo previsto per ciascun grado, fermo restando quanto sopra indicato relativamente alla scuola primaria e dell'infanzia, in cui il numero totale di iscritti va riferito al singolo plesso ed in particolare per la scuola dell'infanzia.

I parametri sopra indicati mutano in presenza di alunni in situazione di handicap (da documentare con relazione aggiuntiva) poiché in tali casi le classi potranno essere formate, di norma, con non più di 20 alunni (art. 5, c. 2, D.P.R. n. 81/2009).

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI SUCCESSIVE

Per quanto riguarda le classi in prosecuzione, il dirigente dovrà verificare che esse non scendano al di sotto del minimo previsto (15 primaria, 18 infanzia). Qualora ciò avvenga, previa comunicazione all’Ufficio organici presso l’Ambito territoriale e d’intesa con lo stesso, si procederà alla soppressione delle relative classi con conseguente redistribuzione nelle classi parallele. Ovviamamente, in tal caso detta redistribuzione sarà operata in base ai criteri che la scuola avrà preventivamente individuato e inserito nel regolamento di istituto.

Nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado e nelle classi seconde e quarte della scuola secondaria di II grado, il numero delle classi rimane quello delle classi di provenienza, purché “*il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità nel I grado e 22 nel II, in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi*” (art. 11, c. 2 e art. 17 c. 1 e 2, D.P.R. n. 81/2009).

Solo le classi quinte della scuola primaria possono eccezionalmente essere mantenute anche al di sotto dei 15 alunni per terminare il ciclo e le classi terminali della scuola secondaria di II grado possono funzionare anche con un minimo di 10 alunni.

Si ricorda che il dirigente può disporre l’incremento del numero delle classi successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’Ufficio Scolastico regionale (USR) solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità derivanti dall’aumento del numero degli alunni non prevedibile in fase di proposta. Tale decisione deve essere previamente autorizzata dal dirigente dell’USR.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Scuola dell’infanzia

La prima operazione nell’inserimento dei dati è la distribuzione degli alunni di ogni plesso fra tempo normale (40 ore, elevabile fino a 50) e tempo ridotto (25 ore). Ovviamente, se la consistenza numerica delle scelte delle famiglie non è tale da consentire la costituzione di sezioni per ciascuno dei tempi scuola selezionati, il dirigente formulerà la propria proposta all’Ufficio organici presso l’Ambito territoriale con riferimento alla scelta maggioritaria.

Si precisa poi che le rilevazioni numeriche finalizzate alla formazione delle classi sono richieste dagli USR in base all’età degli alunni, ma questo non costituisce vincolo nella scelta della tipologia di classi da realizzare, che possono essere sia omogenee per età che eterogenee in base alle scelte pedagogiche e didattiche operate nel PTOF. Spetta infatti alla scuola, attraverso gli organi collegiali competenti, collegio dei docenti e consiglio di istituto, individuare i criteri organizzativi e didattici in base alle rispettive competenze e al dirigente coordinare le operazioni di distribuzione degli alunni nelle classi.

Naturalmente le classi potranno essere omogenee per età solo nel caso che in ciascun plesso vengano autorizzate tre classi (o multiplo di tre).

Infine, circa l’eventuale trattenimento di alunni in età di obbligo, la nota M.I.M. n. 33071/2022 afferma: “*Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attestì la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*”.

Sul punto, inoltre, può essere utile la lettura del documento, presente sull’App, dal titolo “Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria”.

Si consiglia di decidere in merito al trattenimento entro i termini previsti per l’iscrizione al fine di garantire l’assegnazione del sostegno alla scuola dell’infanzia.

Scuola primaria

Anche per la scuola primaria la prima operazione nell'inserimento dei dati è la distribuzione degli alunni di ogni plesso fra tempo pieno (40 ore), tempo normale (27 ore) e tempo ridotto (24 ore) con le conseguenze già passate in rassegna in relazione alla scuola dell'infanzia.

Qualora vi sia un incremento di richieste di tempo pieno si dovranno inoltrare tali richieste nella proposta, così come chiesto dalle famiglie, ma è bene comunicare all'utenza tempestivamente che, in caso di mancata autorizzazione di nuove sezioni a tempo pieno, si procederà a stilare e pubblicare all'albo dell'istituto la graduatoria per l'accesso a quel tempo scuola, compilata in base ai criteri individuati nel regolamento di istituto.

Scuola secondaria di I grado

Anche per la secondaria di I grado sussiste la duplice possibilità di tempo normale (30 ore) e tempo prolungato (36 ore elevabile fino ad un massimo di 40), anche se negli ultimi anni le richieste di tempo prolungato sono notevolmente scemate.

I dati relativi alle iscrizioni vanno ripartiti fra le sezioni in base alle seconde lingue straniere insegnate nella scuola. Si precisa che la soddisfazione delle relative richieste provenienti dalle famiglie è subordinata al fatto che non si producano situazioni di soprannumero rispetto all'organico dei docenti titolari nella scuola. L'attivazione di eventuali classi con una seconda lingua diversa da quelle presenti in organico è subordinata, oltre alla condizione già riportata, alla delibera dei competenti organi collegiali e alla presenza delle richieste di almeno 18 alunni.

In alcune scuole secondarie di I grado sono presenti poi percorsi ad indirizzo musicale, ai quali gli alunni possono accedere solo dopo il superamento di specifiche prove attitudinali, che vanno previste in tempi utili ai fini della proposta di organico. Per ogni corso è previsto lo studio di n. 4 strumenti, per cui verranno assegnate alla scuola 4 cattedre da distribuire fra le classi.

Scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria di II grado il numero delle classi del primo anno si determina tenendo conto del numero degli iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi dello stesso ordine (licei, tecnici, professionali). Risulta infatti consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, a condizione che tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Se sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno si formano separatamente per ogni ordine e sezione.

Le sezioni del liceo musicale, coreutico e sportivo sono attivate, di norma, nel limite di una sezione per ciascuna provincia.

Altre eventuali sezioni di nuova istituzione (es: liceo europeo, liceo quadriennale, etc.) necessitano di decreto autorizzativo del Direttore dell'U.S.R.

DALLE CLASSI ALLE CATTEDRE

Scuola dell'infanzia

Si prevede un docente per ogni sezione a tempo ridotto (25 ore), due docenti per ogni sezione a tempo normale (40/50 ore) a cui si aggiunge un docente di religione in misura di ore 1h30m per ogni sezione.

Scuola primaria

Il numero dei posti nelle classi a tempo normale viene calcolato moltiplicando per 27 ore il numero delle classi e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente); invece per il tempo pieno si moltiplica 40 per il numero delle classi e si divide il prodotto per 22.

L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un'insegnante di classe specializzato. Solo in via residuale potranno, pertanto, continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe; tali posti saranno costituiti su non meno di 7/8 classi, sempre che per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Oltre all'inglese nell'organico della scuola primaria vanno previsti docenti specialisti di religione cattolica (qualora tale insegnamento non sia impartito nella classe di assegnazione da un docente su posto comune) in misura di due ore per classe e, per l'a.s. 2023/2024 per le classi quarte e quinte, il docente specialista di educazione motoria in misura di non oltre due ore a classe, come previsto dalla legge di bilancio per il 2022 (artt. 329-338. Legge n. 234/2021).

Scuola secondaria di I e II grado

Nelle scuole secondarie l'organico docenti è determinato dalle disposizioni relative alle classi di concorso (di cui al D.P.R. n. 19/2016 e al D.M. n. 259/2017) che prevedono che tutte le cattedre vengano ricondotte a 18 ore settimanali. L'assetto organico della scuola secondaria di I grado, per quanto riguarda i quadri orari, è definito dal D.P.R. n. 89/2009, per ciò che concerne le modalità di composizione delle cattedre, la norma di riferimento è rappresentata dal D.M. n. 37/2009.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 107/2015 art. 1: introduce per la prima volta per tutti gli ordini di studio l'organico dell'autonomia che ogni scuola deve definire e gestire in relazione al Piano triennale dell'offerta formativa e rappresenta a tutti gli effetti l'organico complessivo della scuola. In particolare, i cc.63-69 riguardano la determinazione degli organici docenti
- CCNL 2016/2018: recepisce quanto definito dalla Legge n. 107/2015 sull'organico dell'autonomia
- D.P.R. n. 81/2009: al capo I detta norme per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
- DM n. 176 del 1° luglio 2022: disciplina i percorsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado
- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, commi 329 e seguenti: introduce l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria
- Nota MIM n. 33071 del 30/11/2022: Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024
- Normativa specifica dei diversi ordini di scuola
- **Nota ministeriale annuale sull'organico, contenente le istruzioni operative (di prossima emanazione).**